

## ALLEGATO A

### BANDO DI ATTUAZIONE DEL CAPO II -

#### Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura

(Reg. (UE) 508/2014)

#### 1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (UE) 508/2014 la misura 2 si propone di favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- a) il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;
- b) il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle PMI;
- c) la tutela e il ripristino della biodiversità acquatica e il potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e la promozione di un'acquacoltura efficiente in termini di risorse;
- d) la promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale, e la promozione della salute e del benessere degli animali e della salute e della sicurezza pubblica;
- e) lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze professionali e apprendimento permanente.

#### 2. Area territoriale di attuazione

Intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.

#### 3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento riferiti alle lettere del paragrafo 1 dell'art. 48 del Reg. (UE) 508/2014:

- a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- b) diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;
- c) ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;
- d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- e) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse;
- f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;
- h) diversificazione del reddito delle imprese tramite lo sviluppo di attività complementari. che rappresentino attività acquicole chiave dell'impresa

#### **4. Modalità e termini di presentazione delle domande**

La domanda di sostegno, in originale e in carta semplice, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere compilata utilizzando il modello allegato al presente provvedimento e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere spedita, a mezzo raccomandata o per via telematica all'indirizzo pec: [serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it), o presentata direttamente presso la sede della Servizio Agricoltura, via G.B. Trener 3, CAP 38121 – TRENTO o presso gli sportelli periferici, **entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento**. Per le aperture relative agli esercizi successivi, le domande potranno essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

La documentazione allegata alla domanda, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validità alla data di presentazione.

In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione.

#### **5. Soggetti ammissibili a finanziamento**

Imprese acquicole: micro, piccole e medie imprese (PMI) del settore dell'acquacoltura, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, i cui impianti di acquacoltura sono localizzati nel territorio della Provincia di Trento.

Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

#### **6. Ricevibilità delle domande**

L'assenza anche di uno solo dei seguenti requisiti:

- presentazione della domanda entro il termine di cui al punto 4
- presentazione della domanda con le modalità di cui al punto 4
- completezza dei dati riportati in domanda
- sottoscrizione della domanda
- completezza della documentazione allegata, come prevista dal punto 8

comporterà la non ricevibilità della domanda con conseguente comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.

#### **7. Criteri di ammissibilità**

1. nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
2. l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al Programma operativo del FEAMP;
3. gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura;

4. l'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi.

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP le domande presentate da operatori che:

1. rientrano tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 996/2012, (in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo o soggetti a condanna, passata in giudicato, per frode o corruzione);
2. rientrano nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c,d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014;
3. hanno commesso una grave violazione delle norme della politica comune della pesca;
4. hanno commesso uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dell'ambiente
5. abbiano commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP

## **8. Documentazione richiesta per accedere alla misura**

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in originale o copia conforme:

- a. quadro economico degli investimenti;
- b. cronoprogramma;
- c. dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e impegni, resa sul modello allegato alla domanda;
- d. copia degli ultimi due bilanci approvati o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA; tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore

- viene presentato un piano aziendale;
- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità che comprenda una valutazione ambientale degli interventi.

Per richiedente in forma societaria:

- a. copia dello statuto, atto costitutivo ed elenco soci;
- b. copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- c. atto dal quale risulti che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dall'iniziativa e a richiedere e riscuotere il sostegno;

Per investimenti fissi:

- a. relazione tecnica e documentazione fotografica;
- b. progetto (elaborati grafici, estratto mappa) approvato, se previsto dalla normativa vigente, con permesso a costruire o atto equivalente, nonché copia dello stesso su supporto informatico in formato pdf;

- c. computo metrico-estimativo con annessa specificazione della fonte utilizzata per la quantificazione;
- d. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per una durata di almeno 7 anni, a decorrere dalla data della domanda, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro.
- e. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del proprietario del bene immobile di assenso alle esecuzione delle opere;
- f. relazione ambientale e studio di fattibilità dell'intervento redatta da un tecnico abilitato.

#### Per acquisto di beni materiali:

Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, è necessario adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo è quella con il prezzo più basso.

Per i beni e le attrezzature relativi ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica-illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo presentato, redatta da un tecnico abilitato.

La presentazione dei tre preventivi non è richiesta per acquisti già effettuati prima della presentazione della domanda, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 10.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, integrazioni alla documentazione presentata, fissando un termine ultimo per la presentazione delle integrazioni.

In caso di mancata presentazione entro il termine fissato della documentazione richiesta, si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23: il procedimento sarà definito sulla base della documentazione agli atti.

### **9. Spese ammissibili e non ammissibili**

Sono ammissibili le seguenti spese:

- costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura;
- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura, comprese le attrezzature necessarie per l'allestimento di automezzi per il trasporto di pesce vivo;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale;

- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico escluse le attrezzature informatiche e il software utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa;
- spese generali: sono ammissibili le spese tecniche, riconosciute nella misura del 8% per spese ammissibili fino a 250.000 Euro e nella misura del 5% per importi eccedenti i 250.000 Euro; in caso di presentazione del Progetto Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale. Il totale delle spese generali non può comunque superare il 12% della spesa ammessa.

Nel caso di opere e lavori, i prezzi esposti nel computo metrico estimativo vengono confrontati con i prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e i medesimi vanno ridotti del 10%. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fa riferimento l'elenco prezzi ufficiale, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui dal funzionario istruttore.

Non sono ammissibili le spese per:

- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria ;
- acquisto immobili e terreni;
- trasferimento di proprietà di un'impresa
- acquisto automezzi;
- contributi in natura;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario;
- spese relative ad opere in subappalto;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, prodotti e servizi fornite da soci;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- tributi e oneri;
- IVA;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

## **10. Periodo di ammissibilità delle spese**

Ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013, le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute dal beneficiario e pagate tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre

2023, al contempo non sono selezionate per il sostegno FEAMP le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata al referente dell'Autorità di gestione (Servizio Agricoltura) a prescindere dal fatto che tutti i pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

A titolo esemplificativo:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di attrezzature, l'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura, come desumibile dal documento di trasporto;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte.

Per le domande presentate nelle annualità successive alla prima apertura del bando, le spese sono ammissibili solo se sostenute dopo la presentazione delle domande.

## **11. Quantificazione delle risorse e misura del contributo**

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie rese disponibili dal bilancio della Provincia Autonoma di Trento.

Gli investimenti ammessi alle agevolazioni possono fruire di un contributo pubblico in conto capitale a fondo perduto del 50% dell'investimento ammesso a contributo.

Nel periodo di ammissibilità delle spese, la spesa massima totale ammissibile a contributo per singolo beneficiario non può essere superiore a Euro 1.000.000,00.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

## **12. Valutazione istruttoria**

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio Agricoltura, il quale provvede, alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice unico identificativo da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

Il codice alfanumerico sarà composto nel seguente modo:

*nn/AC/aa*

- nn = numero progetto
- AC = codice riferito alla misura "Acquacoltura"
- aa = annualità raccolta domande

L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo punto 13.

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in relazione all'annualità di riferimento del bando.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- a. numero identificativo del progetto;

- b. nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- c. codice fiscale;
- d. spesa preventivata;
- e. punteggio.
- f. Codice unico di progetto

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio (SIAN-SIPA)

### 13. Criteri di selezione delle operazioni

	CRITERI	COEFFICIENTE ( $0 < C < 1$ )	C	PESO (Ps)	PUNTEGGIO $P = C \times Ps$
T	CRITERI TRASVERSALI				
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	NO $C = 0$ SI $C = 1$		0,5	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali	Età-età media > 40 anni $C = 0$ Età-età media < 40 anni $C = 1$		1	
R	CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	NO $C = 0$ SI $C = 1$		1	
R2	il richiedente è una micro, piccola o media impresa (PMI)	NO $C = 0$ SI $C = 1$		0,3	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (IAP)	NO $C = 0$ SI $C = 1$		0,2	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare)	NO $C = 0$ SI $C = 1$		0,5	
O	CRITERI RELATIVI				

	ALL'OPERAZIONE			
O1	l'operazione prevede il recupero di impianti dismessi	NO C = 0 SI C = 1	0,4	
O2	l'operazione prevede la realizzazione di un impianto con avannotteria locale	NO C = 0 SI C = 1	1	
O3	l'operazione prevede la diversificazione delle specie allevate	C = costo investimento tematico/costo totale investimento	0,5	
O4	l'operazione prevede azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali allevati	C = costo investimento tematico/costo totale investimento	1	
O5	l'operazione prevede la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari	C = costo investimento tematico/costo totale investimento	1	
O6	l'operazione prevede l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori	C = costo investimento tematico/costo totale investimento	0,8	
O10	l'operazione non interferisce con SIC, ZSC e ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi	NO C = 0 SI C = 1	0,3	

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione del Dirigente del Servizio agricoltura, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 2, derivante da un punteggio minimo di 1 in almeno due categorie di criteri riportati nella tabella precedente (T, R, O), e pubblicata sul sito internet [www.trentinoagricoltura.it](http://www.trentinoagricoltura.it).

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più richiedenti si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando la preferenza ai più giovani.

Entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria, gli interessati possono fare richiesta di riesame inerente il punteggio attribuito o le motivazioni determinanti l'esclusione dal sostegno; con motivato provvedimento del Dirigente del Servizio agricoltura, le richieste di riesame possono essere accolte o respinte. Trascorso il termine di trenta giorni senza che siano pervenute richiesta di riesame, la graduatoria è definitiva.



La concessione del contributo avviene con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura, secondo l'ordine della graduatoria precedentemente approvata fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in relazione all'annualità di riferimento del bando.

Con la comunicazione di concessione del contributo verrà comunicato al beneficiario il Codice unico di progetto (CUP) che dovrà essere obbligatoriamente riportato sulle eventuali domande di variante e/o di proroga, sulle domande di pagamento e sulla documentazione contabile allegata (fatture, bonifici).

L'accettazione del finanziamento pubblico costituisce accettazione dell'inclusione nell'elenco degli interventi FEAMP pubblicato sul sito istituzionale della provincia.

In fase di verifica finale, la struttura provinciale competente controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito (criteri di selezione) assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

#### **14. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti**

Le iniziative dovranno essere ultimate e rendicontate all'Amministrazione concedente entro 12 mesi dal provvedimento di concessione per operazioni che prevedono l'acquisto di attrezzature o macchinari ed entro 18 mesi per operazioni che prevedono la realizzazione di interventi strutturali, nel caso che le operazioni prevedano sia la realizzazione di interventi strutturali che l'acquisto di attrezzature il termine per l'ultimazione e rendicontazione è di 18 mesi.

#### **15. Varianti**

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto, approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura.

Sono considerate varianti in corso d'opera:

- cambio del beneficiario
- cambio della localizzazione dell'investimento
- modifiche del quadro economico originario
- modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, nel limite del 35% del costo totale dell'investimento, sono richieste all'Amministrazione concedente che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei criteri di ammissibilità e di selezione che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa non comporta aumento del contributo rispetto a quello già approvato in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima dell'80% di realizzazione, di cui al successivo punto 17.

L'esecuzione delle varianti superiori al 10% del costo totale dell'investimento, accertate in sede di verifica finale e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, comporteranno il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore all' 80% della spesa ammessa.

## **16. Proroghe**

Sarà possibile richiedere una sola proroga di un anno dei termini per l'ultimazione dei lavori e per la rendicontazione, il cui nuovo termine dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma

Saranno valutate caso per caso ulteriori richieste di proroga, non superiori ai 12 mesi, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

Le proroghe saranno approvate con determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura.

Relativamente alle proroghe e alle sospensioni dei termini, per quanto non dettagliato nel presente punto, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e s.m e i.

## **17. Modalità di erogazione dei contributi**

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno all' 80% della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- a. per stati di avanzamento dell'iniziativa, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 30% dei lavori preventivati, con saldo allo stato finale dei lavori: gli stati di avanzamento non possono essere superiori all'80% dell'intero contributo concesso; per iniziative con spesa ammessa inferiore o uguale a Euro 100.000,00 può essere richiesto un solo stato di avanzamento, per iniziative con spesa ammessa superiore a Euro 100.000,00 possono essere richiesti due stati di avanzamento,
- b. in un'unica soluzione, allo stato finale dell'iniziativa.

La richiesta dello stato di avanzamento lavori dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del richiedente, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata;
2. certificazione del direttore dei lavori inerente lo stato di avanzamento degli stessi;
3. fotocopie delle fatture (o fatture originali), debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture devono riportare la dicitura "PO FEAMP 2014-2020 - Misura 2.48" e il codice CUP. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare

l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura; per le prestazioni dei professionisti oltre alle fatture deve essere allegata copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto.

La richiesta della totalità o del saldo del contributo dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. stato finale, eventuali disegni di contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
2. fotocopie delle fatture (o fatture originali), debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attestante la conformità delle stesse con gli originali e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture devono riportare la dicitura "PO FEAMP 2014-2020 - Misura 2.48" e il codice CUP. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura; per le prestazioni dei professionisti oltre alle fatture deve essere allegata copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto.
3. altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento.

Sarà accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC).

## **18. Obblighi del beneficiario**

Il beneficiario ha l'obbligo di:

1. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Provincia Autonoma di Trento;
2. rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
3. utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
4. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEAMP e/o CUP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
5. rispettare il vincolo di destinazione di cui al punto 20, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
6. acquistare specie acquicole certificate.
7. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, o carta di credito; per tutte le forme di pagamento, oltre alla ricevuta contabile, dovrà essere allegata copia dell'estratto conto dal quale si evinca l'avvenuto movimento bancario;
8. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute per almeno cinque anni dalla data di richiesta del saldo finale;
9. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
10. in caso di investimenti superiori a 50.000 euro prevedere la collocazione di una targa/cartellone secondo il modello predisposto dall'amministrazione e scaricabile dal sito

istituzionale della provincia; se il beneficiario dispone di un sito aziendale dovrà pubblicare i dati relativi al progetto che ha avuto il sostegno pubblico.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi come specificato al successivo punto 21.

## **19. Controlli**

Sono previsti controlli amministrativi, in sede e in loco, per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali previste dal Manuale delle procedure e dei controlli predisposto dall'Autorità di gestione del FEAMP.

## **20. Stabilità delle operazioni**

Il vincolo di stabilità delle operazioni è previsto e disciplinato dall'articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013

Per "stabilità delle operazioni" si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione.

Ne consegue che, non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:

- a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma.

Gli importi indebitamente versati devono essere recuperati, con le modalità di cui al successivo punto 21, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La revoca non è disposta, su motivata richiesta dell'interessato o degli eredi, in caso di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, che possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio ittico del beneficiario;
- f) esproprio per pubblica utilità della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

## **21. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate**

Il contributo è revocato interamente a seguito di rinuncia da parte del beneficiario e nei seguenti casi:

1. in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore all'80% del totale del progetto;
2. per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
3. per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica finale;
4. per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti al punto 14;
5. per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
6. nei casi di violazione dei vincoli di destinazione e di alienazione come previsti dal precedente punto 21.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, alla revoca totale del contributo ed al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

La revoca parziale del contributo è prevista nei casi in cui non venga rispettato il vincolo di alienazione e di destinazione previsto dal precedente punto 20. In particolare, nei casi di revoca parziale, il contributo viene revocato per gli anni interi, corrispondenti al periodo di mancato impegno. Anche in questo caso è possibile la compensazione con le somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate degli interessi legali calcolati a partire da 10 giorni dalla data del mandato di pagamento fino alla data di effettiva restituzione dell'importo.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **22. Complementarietà fra misure**

Non sono previste sovrapposizioni tra gli interventi del presente bando ed il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento. Con il PSR non vengono infatti agevolati interventi riferiti alle attività di pesca e acquacoltura, che sono riservati in modo esclusivo al sostegno previsto dal programma operativo elaborato in applicazione del FEAMP.

Tale indicazione è prevista nello specifico capitolo del PSR riferito alle informazioni sulla complementarietà. (vedi PSR della Provincia Autonoma di Trento cap. 14).

## **23. Riferimenti normativi**

1. Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
2. Reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione dell' 11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014;

3. Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 ( PO FEAMP), approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
4. Piano Strategico per l'acquacoltura in Italia 2014-2020, allegato al PO FEAMP;